



COMUNE DI BELFORTE DEL CHIANTI
Provincia di Macerata
43004

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 11 del Reg. Data 31-07-2017

Oggetto: Adeguamento dello statuto societario alle disposizioni recate dal D. Lgs. 16/06/2017, n. 100, "disposizioni integrative e correttive al D. Lgs. 19/08/2016, n. 175, recante T.U. in materia di società partecipate" Convenzione per l'esercizio del controllo analogo congiunto sulla società T.A.S.K. srl.

L'anno duemiladiciassette, il giorno trentuno del mese di luglio alle ore 21:17, nella sala delle adunanze si é riunito il Consiglio Comunale, convocato con appositi avvisi spediti nei modi e termini di legge, in sessione Ordinaria e in Prima convocazione. Risultano presenti e assenti i seguenti Consiglieri:

PAOLONI ROBERTO	P	LA TORRE ANNA	P
ANTINORI MARIO	A	CARFAGNA ANGELO	P
BORDIANSELMO	P	FELICIOTTI GIAMPIERO	P
CALDARELLI CINZIA	P	CATALINI DINO	A
LOSEGO FRANCESCO	P	DALIA GIANLUCA	A
SAMPAOLO ALESSIA	P		

Presenti n. 8

Assenti n. 3

Partecipa il Segretario comunale signor Dott. Trojani Fabio

Il Presidente Dott. PAOLONI ROBERTO in qualità di SINDACO dichiara aperta la seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti, invita i Consiglieri Comunali a discutere in seduta Pubblica sull'argomento in oggetto, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei Signori:

LOSEGO FRANCESCO
SAMPAOLO ALESSIA
FELICIOTTI GIAMPIERO

Illustra la proposta il Sindaco.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- la Task S.r.l. ha capitale interamente pubblico e opera a favore dei soci pubblici ai sensi della vigente normativa in materia di “*in house providing*”;
- il Comune di Belforte del Chienti è socio di TASK S.r.l. per lo 0,02%;
- la TASK SRL ha ad oggetto la fornitura di servizi e prestazioni nel settore informatico e telematico, nonché ogni attività connessa a tali servizi, contemplati in piani e progetti approvati dagli Enti costituenti o partecipanti o affidanti;
- con l’art. 18 L. 7 agosto 2015, n. 124, recante “Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”, sono stati fissati i criteri e i principi direttivi per il riordino della disciplina in materia di partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche, al fine prioritario di assicurare la chiarezza della disciplina, la semplificazione normativa, la tutela e la promozione della concorrenza;
- in attuazione della delega conferitagli, il Governo ha adottato il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, intitolato “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”, entrato in vigore lo scorso 23 settembre 2016;
- ai sensi dell’art. 12 della direttiva 2014/24/UE ogni Amministrazione sociale deve esercitare sulla Società “*in house*”:
 - “*un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi (...) qualora essa eserciti una influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della persona giuridica controllata*”;
 - “*un controllo congiunto quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:*
 - i) *gli organi decisionali della persona giuridica controllata sono composti da rappresentanti di tutte le amministrazioni aggiudicatrici partecipanti. Singoli rappresentanti possono rappresentare varie o tutte le amministrazioni aggiudicatrici partecipanti;*
 - ii) *tali amministrazioni aggiudicatrici sono in grado di esercitare congiuntamente un'influenza determinante sugli obiettivi strategici e sulle decisioni significative di detta persona giuridica; e*
 - iii) *la persona giuridica controllata non persegue interessi contrari a quelli delle amministrazioni aggiudicatrici controllanti.*”;
- con la sentenza n. 251/2016, la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità di alcune norme di delega contenute nella legge 124/2015 (cd. Legge Madia), tra cui quelle cui è stata data attuazione attraverso il D.Lgs. 175/2016 in materia di società a partecipazione pubblica, nella parte in cui è previsto che il Governo adotti i relativi decreti legislativi attuativi previo “parere”, anziché previa “intesa”, in sede di Conferenza unificata;
- nel dispositivo della pronuncia è testualmente previsto che “*le pronunce di illegittimità costituzionale*” contenute nella decisione “*sono circoscritte alle disposizioni di delegazione della legge n. 124 del 2015, oggetto del ricorso, e non si estendono alle relative disposizioni attuative. Nel caso di impugnazione di tali disposizioni, si dovrà accertare l’effettiva lesione delle competenze regionali, anche alla luce delle soluzioni correttive che il Governo riterrà di apprestare al fine di assicurare il rispetto del principio di leale collaborazione*”;

VISTO il D.Lgs n. 100 del 16/06/2017 pubblicato in Gazzetta Ufficiale – Serie generale il 26/06/2017 ed entrato in vigore il 27/06/2017;

RILEVATO che, in base all'art. 26 del Decreto Legislativo 175/2016, come modificato dall'art. 17, co. 1, del D.Lgs n. 100/2017 correttivo, le società a controllo pubblico già costituite all'atto della sua entrata in vigore adeguano i propri statuti alle disposizioni ivi contenute entro il termine del 31 luglio 2017 (avente natura ordinatoria);

RICHIAMATE a tal fine le seguenti definizioni formulate dal legislatore ai fini dell'applicazione del decreto (art. 2), in base alle quali si intende per:

- **«controllo»**: la situazione descritta nell'articolo 2359 del codice civile. Il controllo può sussistere anche quando, in applicazione di norme di legge o statutarie o di patti parasociali, per le decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all'attività sociale è richiesto il consenso unanime di tutte le parti che condividono il controllo;
- **«controllo analogo»**: la situazione in cui l'amministrazione esercita su una società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, esercitando un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della società controllata. Tale controllo può anche essere esercitato da una persona giuridica diversa, a sua volta controllata allo stesso modo dall'amministrazione partecipante;
- **«controllo analogo congiunto»**: la situazione in cui l'amministrazione esercita congiuntamente con altre amministrazioni su una società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi. La suddetta situazione si verifica al ricorrere delle condizioni di cui all'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
- **«società a controllo pubblico»**: le società in cui una o più amministrazioni pubbliche esercitano poteri di controllo ai sensi della lettera b);
- **«società in house»**: le società sulle quali un'amministrazione esercita il controllo analogo o più amministrazioni esercitano il controllo analogo congiunto;

VISTO e INTEGRALMENTE RICHIAMATO l'art. 16 del Decreto Legislativo 175/2016 come modificato dall'art. 10 del Decreto correttivo, concernente la disciplina delle società *in house*, in base al quale dette società ricevono affidamenti diretti di contratti pubblici dalle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo o da ciascuna delle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo congiunto solo se non vi sia partecipazione di capitali privati, ad eccezione di quella prescritta da norme di legge e che avvenga in forme che non comportino controllo o potere di veto, né l'esercizio di un'influenza determinante sulla società controllata;

RICHIAMATE, altresì, in relazione alle società *in house*, le disposizioni del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 "*Codice dei contratti pubblici*" e, in particolare, l'art. 5 (*Principi comuni in materia di esclusione per concessioni, appalti pubblici e accordi tra enti e amministrazioni aggiudicatrici nell'ambito del settore pubblico*) e l'art. 192 (*Regime speciale degli affidamenti in house*);

RICHIAMATE, dunque, ai fini dell'adeguamento dello statuto della società Task srl, le seguenti disposizioni del testo unico da prevedere negli statuti già approvati, relativamente alla società a responsabilità limitata in regime di *in house*:

- art. 3, comma 2: "*Nelle società a responsabilità limitata a controllo pubblico l'atto costitutivo o lo statuto in ogni caso prevede la nomina dell'organo di controllo o di un revisore*";
- art. 4, comma 4: "*Le società in house hanno come oggetto sociale esclusivo una o più delle attività di cui alle lettere a), b), d) ed e) del comma 2. Salvo quanto previsto dall'articolo 16, tali società operano in via prevalente con gli enti costituenti o partecipanti o affidanti*".

Le attività di cui alle lettere citate sono le seguenti:

- “a) **produzione di un servizio di interesse generale**, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;*
- b) **progettazione e realizzazione di un'opera pubblica** sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;*
- d) **autoproduzione di beni o servizi strumentali** all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;*
- e) **servizi di committenza**, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016”;*
- art. 11, comma 4: *“Qualora la società abbia un organo amministrativo collegiale, lo statuto prevede che la scelta degli amministratori da eleggere sia effettuata nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge 12 luglio 2011, n. 120”*, al fine di garantire il rispetto del principio di equilibrio di genere;
 - art. 11, comma 5: *“Quando la società a controllo pubblico sia costituita in forma di società a responsabilità limitata, non è consentito, in deroga all'articolo 2475, terzo comma, del codice civile, prevedere che l'amministrazione sia affidata, disgiuntamente o congiuntamente, a due o più soci”;*
 - art. 11, comma 9: *“Gli statuti delle società a controllo pubblico prevedono altresì:*
 - a) l'attribuzione da parte del consiglio di amministrazione di deleghe di gestione a un solo amministratore, salva l'attribuzione di deleghe al presidente ove preventivamente autorizzata dall'assemblea;*
 - b) l'esclusione della carica di vicepresidente o la previsione che la carica stessa sia attribuita esclusivamente quale modalità di individuazione del sostituto del presidente in caso di assenza o impedimento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi;*
 - c) il divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, e il divieto di corrispondere trattamenti di fine mandato, ai componenti degli organi sociali;*
 - d) il divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società”.*
- Art. 16, comma 2:
- “Ai fini della realizzazione dell'assetto organizzativo di cui al comma 1:*
(...)
- b) gli statuti delle società a responsabilità limitata possono prevedere l'attribuzione all'ente o agli enti pubblici soci di particolari diritti, ai sensi dell'articolo 2468, terzo comma, del codice civile;*
- c) in ogni caso, i requisiti del controllo analogo possono essere acquisiti anche mediante la conclusione di appositi patti parasociali; tali patti possono avere durata superiore a cinque anni, in deroga all'articolo 2341-bis, primo comma, del codice civile”;*
- Art. 16, comma 3:
- “Gli statuti delle società di cui al presente articolo (n.d.r. in house) devono prevedere che oltre l'ottanta per cento del loro fatturato sia effettuato nello svolgimento dei compiti a esse affidati dall'ente pubblico o dagli enti pubblici soci”;*

ESAMINATA la bozza di statuto societario redatto da un tavolo di lavoro appositamente costituito e validato dall'Amministratore Unico con deliberazione n.1 del 26.06.2017

RITENUTO, dunque, alla luce della disciplina richiamata, di modificare lo Statuto della società TASK srl, come risulta dallo schema allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale (Allegato 1);

DATO ATTO che, su iniziativa di TASK, si sono svolti dei tavoli di lavoro, ai quali sono stati invitati tutti gli Enti soci, al fine di approfondire i contenuti dell'art. 12 della direttiva 2014/24/UE;

DATO ATTO che, di seguito agli incontri di cui sopra, gli Enti soci:

- hanno espresso l'intenzione di disciplinare l'esercizio congiunto e coordinato dei poteri di indirizzo e di controllo di loro competenza sulla TASK Srl, demandandolo ad **un Comitato di Coordinamento**, ai sensi di quanto previsto dall'art. 12, direttiva 2014/24/UE, per garantire la piena attuazione del controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi;
- convergono sulla necessità di confermare e dare piena attuazione alla configurazione della Società TASK Srl quale società *in house* per lo svolgimento dei servizi e delle attività previste dall'oggetto sociale;
- intendono disciplinare l'esercizio congiunto e coordinato dei loro poteri di indirizzo e di controllo sulla società di cui trattasi per garantire la piena attuazione del controllo congiunto, analogo a quello esercitato sui propri servizi con una specifica convenzione;

ESAMINATO, all'uopo, lo schema di "Convenzione per l'esercizio del controllo analogo congiunto sulla Società "T.A.S.K. - Telematic Applications For Synergic Knowledge – Srl", composto da n. 9 (nove) articoli, che allegato al presente atto e costituente parte integrante e sostanziale (Allegato n. 2) e **RITENUTO** di approvarlo ai sensi dell'art. 12 della direttiva 2014/24/UE e del D.lgs. 100/2017;

RILEVATA la competenza dell'organo consiliare ai sensi dell'articolo 42, c. 2 lett. e) del "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" approvato con d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni;

ACQUISITO il parere favorevole del Responsabile dell'Area AA.GG. in ordine alla regolarità tecnica, espresso sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., come riportato e inserito in calce all'atto;

VISTO, altresì, che la proposta riporta il parere favorevole di regolarità contabile rilasciato dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del DLgs n. 267/2000;

RITENUTO, per l'urgenza di provvedere in merito, alla luce del termine di adeguamento fissato dal legislatore, di dover far uso della facoltà assentita dall'art. 134, comma 4, del T.U.E.L. n. 267/2000, rendendo la presente deliberazione immediatamente eseguibile, con separata votazione;

Con votazione in forma palese che ha dato il seguente risultato: presenti n. 8; votanti n. 8; favorevoli n. 8; astenuti n. 0; contrari n. 0

DELIBERA

- 1) le premesse formano parte integrante, sostanziale e motivazionale del presente atto;

2) **DI APPROVARE** le modifiche da apportare allo statuto della società TASK srl, con sede in Macerata, secondo quanto risulta dallo schema allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale (Allegato 1);

3) **DI DARE MANDATO** al Sindaco (o suo delegato) di approvare, in sede di assemblea straordinaria della società, le modifiche statutarie di cui al presente atto;

4) **DI APPROVARE ex art. 30 TUEL e 15 L.241/1990** lo schema di “Convenzione per l’esercizio del controllo analogo congiunto sulla Società “T.A.S.K. - Telematic Applications For Synergic Knowledge – Srl”, da parte dei soci pubblici, che si compone di numero 9 (nove) articoli, allegato alla presente per formarne parte integrante e sostanziale (Allegato n. 2);

5) **DI DARE MANDATO** al Sindaco di procedere alla sottoscrizione della convenzione oggetto di approvazione (cfr. allegato n. 2), nelle forme previste dall’art. 15 della legge 241/1990, autorizzandolo sin d’ora ad apportare modifiche non sostanziali alla stessa.

Quindi, stante l’urgenza, con votazione espressa in modo palese nei modi di legge, all’unanimità

DICHIARA

il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, c. 4, del D. Lgs n. 267/00.

PROPOSTA DI PROVVEDIMENTO

PARERE del revisore dei conti ai sensi del Regolamento di Contabilità

☐- FAVOREVOLE

☐- CONTRARIO

Li

IL REVISORE DEI CONTI

F.to

ART. 49 DEL D.LGS 18 AGOSTO 2000, N. 267 "TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI"

PARERE del responsabile dell'ufficio in ordine alla regolarità tecnica della proposta:

☐- FAVOREVOLE

☐- CONTRARIO

Li

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to

PARERE AI SENSI DELL'ART. 153 COMMA 5 DEL D.LGS 18 AGOSTO 2000, N. 267 'TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI' PER LA REGOLARITA' CONTABILE E PER LA COPERTURA FINANZIARIA.

☐- FAVOREVOLE

☐- CONTRARIO

li

IL RAGIONIERE COMUNALE

F.to

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE

F.to Dott. PAOLONI ROBERTO

IL SEGRETARIO

F.to Dott. Trojani Fabio

=====
Prot. n. ==

Li _____

Della suestesa deliberazione, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs 18.8.2000, n. 267, viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi.

Dalla Residenza Comunale, li 07-08-2017

Il Responsabile del servizio

F.to DOTT. ROMAGNOLI LUCA

=====
Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

- é stata affissa all'Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi: dal 07-08-2017 al 21-08-2017 senza reclami.

Li 22-08-2017

Il Responsabile del servizio

F.to DOTT. ROMAGNOLI LUCA

=====
Il sottoscritto Segretario Comunale ATTESTA che la presente deliberazione:

- ☐ è dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, c. 4 D. Lgs 267/2000);
- ☐ é divenuta esecutiva dopo il decimo giorno dalla ultimazione della pubblicazione.

Li 01-09-2017

Il Segretario Comunale

F.to Dott. Trojani Fabio

=====
E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Dalla Residenza Comunale, li 07-08-2017

Il Segretario Comunale

*F.to Dott. Trojani Fabio

*Firma autografa sostituita con indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D. Lgs n. 39/93.